



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Gaeta

04024 Gaeta, _____

Prot. n. 0914 /Tecnica

Alla **Corporazione Piloti dei Porti di Gaeta e Formia**
Via E. Tonti
04024 – GAETA -

Autorità Portuale di Civitavecchia
Area AGIP
04024 – GAETA -

Agenzia Marittima “EUROPA”
Lungomare Caboto n° 154
04024 – GAETA -

Agenzia Marittima “IANNACCONE”
Lungomare Caboto
Banchina Porto Salvo
04024 – GAETA -

Agenzia Marittima “ITALNOLI”
Lungomare Caboto n° 344
04024 – GAETA -

Agenzia Marittima “LELLIMAR”
Largo Albani n° 3/4
04024 – GAETA -

Agenzia Marittima “SPEDIMAR”
Lungomare Caboto n° 74
04024 – GAETA -

Oggetto: Tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali. Aggiornamento tariffario in vigore dal **1° Gennaio 2007**.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette, in allegato, copia del Decreto n° 17/2006 in data 29.12.2006 della Direzione Marittima di Roma inerente gli aggiornamenti tariffari per il Servizio di Pilotaggio nei Porti di Gaeta e Formia in vigore dal **01 Gennaio 2007**.

d'ordine/
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
S.T.X. (CP) Gian Marco MIRIELLO



Ministero dei Trasporti

Direzione Marittima di Roma

Decreto n° 17/06

Il Direttore Marittimo di Roma;

VISTO il dispaccio DEM3/15008 in data 18.12.2006 con il quale le Direzioni Marittime sono state incaricate di emanare per i porti compresi nella propria giurisdizione, i Decreti di Revisione delle Tariffe di Pilotaggio, per il biennio 2007-2008 con entrata in vigore dal *1° gennaio 2007*;

VISTO il Regolamento n° 2978/94 dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 130,132,133 e 134 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTE le leggi 27.05.1949 n° 260, 31.03.1954 n° 90 e 05.03.1977 n° 54 riguardanti le festività infrasettimanali;

VISTE le circolari titolo "Porti", serie VI n° 31 in data 27.10.1971 e n° 91 in data 05.07.1990 del Ministero della Marina Mercantile, relative all'introduzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del pagamento dei servizi portuali basati su tali parametri e le precisazioni ivi fornite circa l'applicabilità del citato correttivo;

VISTO il dispaccio n° 5203268 in data 18.11.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che introduce nuovi parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;

VISTO il proprio decreto n.27/2004 in data 28.12.2004 relativo alle Tariffe di Pilotaggio per il porto di Gaeta e Formia emanate per il biennio 2005-2006;

DECRETA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base € 2007-2008	
0	500	140,47
501	1.000	171,39

2.001	3.500	366,62
3.501	5.000	516,75
5.001	7.000	659,15
7.001	10.000	856,31
10.001	15.000	1.105,66
15.001	20.000	1.236,46
20.001	25.000	1.420,09
25.001	30.000	1.550,89
30.001	40.000	1.723,57

**Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT
Euro**

192,00

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate **Tariffe base €
2007-2008**

0	500	169,23
501	1.000	206,49
1.001	2.000	300,42
2.001	3.500	441,70
3.501	5.000	622,58
5.001	7.000	794,14
7.001	10.000	1.031,68
10.001	15.000	1.332,10
15.001	20.000	1.489,68
20.001	25.000	1.710,92
25.001	30.000	1.868,51
30.001	40.000	2.076,55

**Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT
Euro**

231,33

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Articolo 3

Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Navale Italiano (R.I.Na.) ha allegato:

$$GT = K1V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa riportati, si farà riferimento alla seguente formula elaborata dell'IMO nella circolare n° 653/94:

$$GT = VE \times a$$

$$\text{dove } VE = L \times B \times H$$

L =Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B =Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H =Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000	0,28
	e oltre	0,28

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato "VAL", di cui alle tabelle allegate al dispaccio ministeriale n° 5203508 in data 05.07.1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo precedente) con quelli risultanti dal sistema VAL e commisurare la tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 4

Le tariffe di cui all'articolo 1 si applicano per il pilotaggio in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto nonché per l'eventuale ancoraggio.

Alle navi da guerra e alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe previste per le navi di cui all'art.1 – comma 1° calcolate sulla base della stazza “standard”, determinata con le modalità di cui alle circolari prot. n° 545642 del 27.10.1971 e n° 91 prot. n° 5203508 del 05.07.1990 ed individuata nelle tabelle alle stesse circolari allegate.

Articolo 6

Alle tariffe base di cui al precedente art.1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A) Per fuori orario

- 1 – il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2 – il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 3 – il 100% per le prestazioni eseguite nelle festività previste dall'art. 5 della legge n° 260 del 27.05.1949 modificata con le leggi n° 90 del 31.03.1954, n° 54 del 05.03.1977 e n° 336 del 20.11.2000, oltre alla maggiorazione dei giorni festivi di cui al precedente punto 2 ed eventualmente alle altre maggiorazioni di cui al precedente punto 1.

Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) Per carichi pericolosi

- 1 - Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2 - Il 20% della tariffa base quando le prestazioni siano rese:
 - a) le navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% delle portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili.
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di “gas free” valido al momento del pilotaggio, che siano adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1 - Il 50% per le prestazioni eseguite con il secondo pilota a bordo.

Articolo 7

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt. 130, 132, 133 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte Marittima) sono disciplinati come segue:



1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori del limiti territoriali previsti dal regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Guala e Verina qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	71,39
- per navi da a 2001 GT in poi	78,21

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	107,40
- per navi da a 2001 GT in poi	117,96

1) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	181,29
- per navi da a 2001 GT in poi	202,41

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando il pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al Porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto Porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	71,39
- per navi da a 2001 GT in poi	78,21

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.



7) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 8

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri ecc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	181,29
- per navi da 2001 GT in poi	202,41

Articolo 9

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazioni marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal 1°	al 2°	approdo	100 % tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
dal 3°	al 10°	approdo	65 % tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
dal 11°	al 20°	approdo	60 % tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
oltre	il 20°	approdo	55 % tariffa base di cui all'art. 1 punto 1

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite le stazioni VHF.

Le compagnie di navigazioni marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo.

Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, specificando anche quali delle diverse condizioni risultano integrate (tipologia di traffico, frequenze, ecc.); analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi di base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

Articolo 10

I Compensi di cui agli artt. 7 e 8 hanno carattere forfetario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'articolo 6.

Le sopra elencate tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali, nonché oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l'efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri stati stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori a 2000 G.T. e del 25% per le navi superiori a 2000 G.T. e vengono versati dalle Corporazioni dei Piloti al Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i Piloti dei Porti.

Articolo 12

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il **01.01.2007**.

E' abrogato il decreto n° 27/2004 in data 28.12.2004.

Fiumicino, 29.12.2006


IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Antonio BASILE